



---

**UFFICIO STUDI TRIBUTARI**

**CIRCOLARE N. 13 – 2015**

Oggetto: “Decreto Legislativo n. 147 del 14 settembre 2015 recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese – Modifiche alla disciplina fiscale delle spese di rappresentanza” –

Il decreto in oggetto, pubblicato sulla G.U. n. 220 del 22 settembre 2015, ha recato sostanziali modifiche in materia di fiscalità internazionale.

In particolare sono state introdotte importanti modifiche alla disciplina dei costi “black list” passando da una loro indeducibilità presunta legalmente ad una automatica deduzione purché nei limiti del valore normale e relativi ad operazioni effettivamente intercorse.

E' prevista la tassazione integrale dei dividendi provenienti da società “black list” soltanto in presenza di specifiche situazioni, quali il riconoscimento del credito d'imposta per le imposte pagate dalla società controllata “black list”.

E' rivisitata la disciplina sul credito di imposta estero. Infatti, viene estesa a tutti i contribuenti la facoltà di detrarre il credito nell'anno di competenza del reddito estero ma solo se il versamento dell'imposta avviene entro il termine del modello Unico relativo all'esercizio successivo.

In materia di perdite su crediti è previsto che la deduzione fiscale si effettui già nell'anno in cui la società contabilizza la perdita nel c/economico.

Queste ed altre disposizioni che interessano l'operatività in campo internazionale necessitano di ulteriori approfondimenti tecnici.

Si porta, invece, all'attenzione delle società il disposto dell'art. 9 del decreto n. 147/2015 che recando modifiche alla disciplina delle **spese di rappresentanza** di cui all'art. 108, comma 2 del TUIR, innalza il plafond dei ricavi e proventi sui quali devono essere calcolate le percentuali di deducibilità delle spese in argomento.

In particolare, le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti d'inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e vanno commisurate, a far tempo dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (7 ottobre 2015), all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa in misura pari: **a)** all'1,5% dei ricavi e altri proventi fino ad



---

euro 10 milioni (attualmente la percentuale è dell'1,3%); **b)** allo 0,6% dei ricavi ed altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni (attualmente la percentuale è dello 0,5%); **c)** allo 0,4% dei ricavi ed altri proventi per la parte eccedente i 50 milioni di euro (attualmente la percentuale è dello 0,1%).

Restano deducibili, in quanto comunque spesabili, i costi relativi a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro. Tuttavia, la misura della detta deducibilità può essere stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.